



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“VALORE EINAUDI RETE ALUMNI APS”

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – Denominazione e qualifica APS

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore – CTS) e delle norme del Codice Civile in quanto compatibili, un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata “**Valore Einaudi Rete Alumni APS**” (o in forma breve “**VERA APS**”).
2. L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" nella denominazione e di utilizzarlo negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di mancata iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero di successiva cancellazione dallo stesso, l'acronimo "APS" decade automaticamente, non potrà più essere utilizzato e la denominazione sociale muterà in “Valore Einaudi Rete Alumni”.

Art. 2 – Sede

1. La sede legale è stabilita in Bassano del Grappa (VI), Via Tommaso d'Aquino n. 8.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative, recapiti e articolazioni territoriali e trasferire la sede nell'ambito del medesimo Comune, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – Finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e vieta ogni forma di discriminazione. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la rete degli ex studenti (alumni) dell'ITET “Luigi Einaudi” di Bassano del Grappa, il collegamento tra generazioni di studenti, il supporto a percorsi educativi e di orientamento e la valorizzazione della comunità scolastica e del territorio.
2. L'Associazione ispira la propria azione ai principi di democraticità, uguaglianza, non discriminazione, trasparenza e correttezza amministrativa.

Art. 5 – Attività di interesse generale e borse di studio

1. Per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 CTS, con particolare riferimento alle seguenti lettere:

- g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche mediante orientamento, mentoring, tutoraggio e testimonianze;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) educazione, istruzione e formazione, nonché diffusione della cultura, della memoria storica e dell'identità dell'Istituto e della comunità alumni, anche in collaborazione con l'Istituto medesimo, enti pubblici e privati, università, imprese e altri ETS, per progetti coerenti con le finalità civiche e di utilità sociale;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuite di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. L'Associazione può istituire ed erogare borse di studio, premi al merito e/o contributi economici finalizzati a sostenere percorsi di studio, formazione e crescita personale e professionale, rivolti prioritariamente a studenti ed ex studenti dell'ITET "Luigi Einaudi", con particolare attenzione a merito, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica. Tali attività si intendono pienamente strumentali e integrate nelle attività di interesse generale sopra richiamate.
 3. Le borse di studio e i contributi sono assegnati secondo criteri di trasparenza, imparzialità e tracciabilità, definiti con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Art. 6 – Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo i limiti, i criteri e le condizioni previste dall'art. 6 del CTS e dai relativi provvedimenti attuativi vigenti. La loro individuazione è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Divieto di distribuzione utili

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Il patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e delle altre attività previste dallo Statuto.

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 8 – Categorie di associati e base associativa

1. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le APS (7 persone fisiche o 3 APS). Sono associati: (i) ordinari (ex studenti), (ii) sostenitori, (iii) onorari.
2. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri, compreso il diritto di voto in Assemblea, in conformità al principio di democraticità ed uguaglianza che regola l'Ente.

Art. 9 – Ammissione

Handwritten signatures of the board members, including the President and the members of the Board of Directors.



- 
1. L'ammissione avviene su domanda scritta (anche in modalità telematica) con cui l'interessato dichiara di condividere finalità e regole dell'Associazione e di accettare lo Statuto. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite.
 2. Possono chiedere l'ammissione in qualità di associati le persone fisiche che abbiano frequentato, conseguito il titolo di studio o prestato servizio presso l'ITET "Luigi Einaudi" di Bassano del Grappa, nonché soggetti terzi che ne condividano le finalità e intendano sostenerne l'attività.
 3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 giorni; l'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato. Contro il diniego, il richiedente può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea delibererà sulla domanda nella prima riunione utile.

Art. 10 – Diritti e doveri

1. Gli associati hanno diritto a partecipare alle attività, a votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, a candidarsi alle cariche sociali e a consultare i libri sociali nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti previo inoltro di richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. Gli associati hanno il dovere di rispettare Statuto, regolamenti e delibere, nonché di versare la quota associativa se prevista. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 11 – Perdita della qualifica

1. La qualifica di associato si perde per recesso, morosità, esclusione per gravi motivi o decesso.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo garantendo il contraddittorio e sentite le giustificazioni dell'interessato; è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

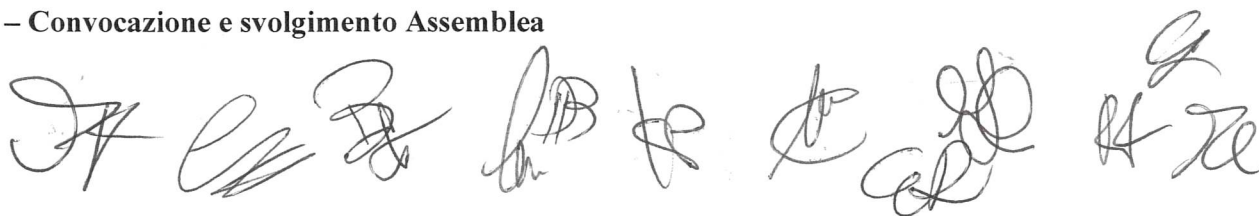
Art. 12 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
 - Organo di Controllo (ove nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS);
 - Revisore legale dei conti (ove nominato nei casi previsti dall'art. 31 CTS).

Art. 13 – Assemblea: competenze

1. L'Assemblea è l'organo sovrano e svolge le competenze inderogabili previste dall'art. 25 del CTS. In particolare: approva il bilancio di esercizio; elegge e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulle modifiche statutarie; delibera lo scioglimento; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; delibera sui ricorsi in materia di esclusione e diniego di ammissione; approva i regolamenti interni.

Art. 14 – Convocazione e svolgimento Assemblea



1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. La convocazione avviene con comunicazione tracciabile (e-mail/PEC/altro) almeno 10 giorni prima, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.
2. È ammessa la partecipazione e la votazione in videoconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e la contestualità della decisione, secondo quanto regolamentato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Quorum e votazioni

1. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per modifiche statutarie e scioglimento. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Art. 16 – Deleghe

1. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare con delega scritta da altro associato. Ogni associato può ricevere al massimo 1 delega (ovvero fino a 3 deleghe se l'associazione dovesse superare i 50 associati, nei limiti dell'art. 24, comma 3 CTS).

Art. 17 – Consiglio Direttivo

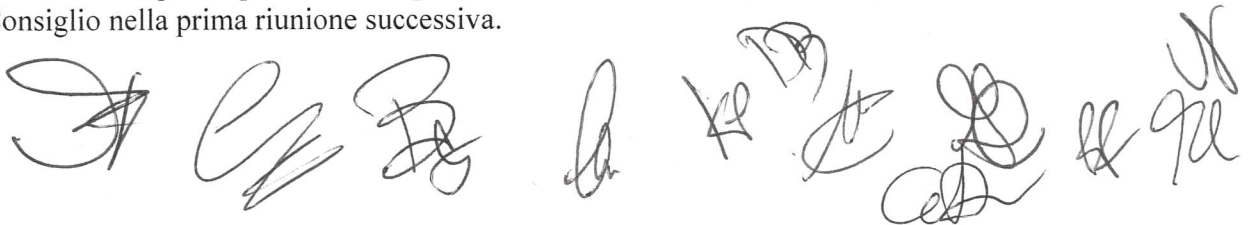
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 5 a un massimo di 9, stabilito dall'Assemblea all'atto dell'elezione. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e decadenza.
2. Il Consiglio nomina al proprio interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere (anche cumulabili).
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto (e-mail, PEC o messaggio tracciabile) inviato almeno 5 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta. È ammessa la possibilità di tenere le riunioni a distanza mediante strumenti di videoconferenza, a condizione che sia garantita l'identificazione dei presenti e la possibilità di intervenire in tempo reale.

Art. 18 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. In particolare: ammette/esclude associati; programma le attività; delibera spese e contratti; predispone il bilancio da sottoporre all'Assemblea; delibera raccolte fondi; approva e attua il regolamento borse di studio e delibera l'assegnazione delle stesse.

Art. 19 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere.
2. In caso di urgenza può adottare provvedimenti indifferibili, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

A series of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the members of the board of directors or the assembly.A circular blue ink stamp located in the top right corner of the page. The text around the perimeter of the circle reads "Comune di Sesto San Giovanni". In the center of the stamp, there is a stylized logo or emblem.

Art. 20 – Libri sociali e trasparenza interna

1. L'Associazione tiene i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS (libro associati, libro verbali Assemblea, libro verbali Consiglio Direttivo, eventuali altri libri degli organi di controllo).
2. Gli associati hanno diritto di esaminarli secondo modalità che garantiscano l'ordine, la tutela della riservatezza e il rispetto della normativa, previa richiesta scritta da evadere entro 15 giorni.

TITOLO V – RISORSE, BILANCIO, RACCOLTE FONDI

Art. 21 – Risorse economiche

1. Le risorse dell'Associazione provengono da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e liberalità; proventi da attività istituzionali; raccolte fondi; attività diverse di cui all'art. 6 CTS; sponsorizzazioni lecite e compatibili.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea entro il termine stabilito dall'Art. 14; l'Associazione provvede al deposito nel RUNTS entro i termini di legge.
3. Quando ricorrono i presupposti normativi di cui all'art. 14 CTS, l'Associazione redige il bilancio nella forma prescritta (competenza o rendiconto di cassa) e adempie agli eventuali obblighi di redazione e deposito del bilancio sociale ed assolve agli ulteriori obblighi di trasparenza pubblicitaria.

Art. 23 – Raccolte fondi

1. L'Associazione può svolgere raccolte fondi, anche occasionali o in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle norme applicabili agli ETS e delle linee guida ministeriali vigenti.
2. Le raccolte fondi sono rendicontate con apposito prospetto corredato da una relazione illustrativa da allegare al bilancio dell'esercizio in cui sono svolte. Le somme possono essere destinate anche alle borse di studio.

TITOLO VI – SCIoglIMENTO

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti con diritto di voto.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole richiesto dall'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI



Art. 25 – Rinvio e imposta di bollo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.), del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.
2. Il presente Statuto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Bassano del Grappa, li 25 Maggio 2026

1. Firma: Daniela Bertin (Socio Fondatore)
2. Firma: Benedetta Berra (Socio Fondatore)
3. Firma: Paola Campagnolo (Socio Fondatore)
4. Firma: Helena Ceccarelli (Socio Fondatore)
5. Firma: Elisa Felli (Socio Fondatore)
6. Firma: Paolo Fione (Socio Fondatore)
7. Firma: Enzo Honger (Socio Fondatore)
8. Firma: Francesco Martini (Socio Fondatore)
9. Firma: Fatty Pavesi (Socio Fondatore)
10. Firma: Andrea Pavesi (Socio Fondatore)
11. Firma: Andrea Pavesi (Socio Fondatore)
12. Firma: Chiara Lancia (Socio Fondatore)